

DB Vermögensfondsmandat
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 113.387
(il "Fondo")

Avviso ai detentori di azioni

Per il Fondo e i relativi comparti entreranno in vigore, a partire dal 15 dicembre 2025 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche generali

Nell'ambito della continua standardizzazione dei fondi gestiti dalla Società di gestione, l'intero Prospetto informativo è stato rivisto al fine di semplificare e precisare il linguaggio in alcune sezioni. In particolare, alcune sezioni sono state riviste e adeguate alla luce degli attuali requisiti normativi. Inoltre, la struttura armonizzata mira a migliorare la leggibilità e a garantire una maggiore coerenza nella documentazione di tutti i fondi. Tali modifiche non comportano variazioni della rispettiva politica di investimento.

II. Modifiche alla sezione generale del Prospetto informativo:

1. Strumenti di gestione della liquidità

In linea con l'attuazione dei nuovi requisiti previsti dalla direttiva OICVM rivista (OICVM VI), la Società di gestione ha deciso di introdurre strumenti adeguati di gestione della liquidità per tutti i compatti del Fondo. Questa misura mira a rafforzare la gestione del rischio di liquidità e a garantire un trattamento equo di tutti gli investitori.

Proroga delle richieste di rimborso/Limitazioni del rimborso

A partire dal 16 aprile 2026 si applica la seguente regolamentazione relativa alle limitazioni del rimborso:

Il Fondo può limitare il rimborso delle quote dei compatti per un totale di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli azionisti raggiungono almeno il 10% del NAV (valore soglia) alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi. Se la soglia viene raggiunta o superata, il Fondo decide a propria discrezione se limitare il rimborso a tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi. Tale decisione può essere presa qualora, a causa della situazione di liquidità del rispettivo comparto, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli azionisti. Questo può verificarsi, ad esempio, se la liquidità degli attivi di un comparto peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non sia quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso alla data di regolamento. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso.

Se il Fondo ha deciso di limitare il rimborso all'interno di un comparto, rimborserà le quote solo in proporzione al prezzo di rimborso valido alla data di regolamento. Per il resto, l'obbligo di rimborso decade. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso sarà eseguita solo in misura proporzionale sulla base di una quota determinata dal Fondo.

Il Fondo stabilisce la quota nell'interesse degli azionisti sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo delle richieste per la rispettiva data di regolamento. L'entità della liquidità disponibile dipende in misura significativa dall'attuale contesto di mercato.

La quota determina la percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate alla data di regolamento. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) non sarà eseguita dal Fondo in un momento successivo, ma scadrà (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua).

Il Fondo decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale quota limitare il rimborso. Il Fondo può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata.

Il Fondo pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote e alla sua revoca.

Il prezzo di rimborso corrisponde al NAV per quota determinato in tale giorno, al netto di una commissione di rimborso, se applicabile. Il rimborso può essere effettuato anche tramite intermediari (ad esempio, la banca depositaria), ma in tal caso potrebbero essere addebitati all'azionista dei costi aggiuntivi.

Swing pricing

A partire dalla data di entrata in vigore, il Fondo potrà applicare il meccanismo dello swing pricing a tutti i comparti del Fondo.

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere gli azionisti dagli effetti negativi dei costi di negoziazione derivanti dalle attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi di ampia portata all'interno di un comparto possono comportare una diminuzione del patrimonio investito di tale comparto, poiché il NAV potrebbe non riflettere tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti dal gestore del fondo per acquistare o vendere titoli al fine di far fronte a ingenti afflussi o deflussi nel comparto. Oltre a questi costi, volumi di ordini significativi possono determinare prezzi di mercato notevolmente superiori o inferiori rispetto a quelli applicabili in circostanze normali. È possibile applicare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e altre spese qualora il comparto sia interessato in modo significativo dai suddetti afflussi o deflussi.

La Società di gestione definirà i valori limite per l'applicazione del meccanismo dello swing pricing, basati, tra l'altro, sulle condizioni di mercato attuali, sulla liquidità di mercato disponibile e sui costi di diluizione stimati. L'adeguamento effettivo sarà quindi introdotto automaticamente in conformità con tali valori limite. Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di oscillazione, il NAV viene corretto al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel comparto o al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal comparto stesso. Questo adeguamento si applica in modo uniforme a tutte le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati nella giornata di negoziazione in questione.

La Società di gestione ha istituito un comitato swing pricing che stabilisce i fattori di oscillazione per ogni singolo comparto. Tali fattori indicano l'entità dell'adeguamento del valore d'inventario netto.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (elemento dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione degli investimenti.

I fattori di oscillazione, le decisioni operative correlate allo swing pricing (compresa la soglia di oscillazione), l'entità dell'adeguamento e il gruppo dei comparti interessati vengono regolarmente riesaminati.

In condizioni di mercato normali l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del NAV iniziale. L'adeguamento del valore d'inventario netto può essere richiesto alla Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre il 2% del NAV iniziale al fine di tutelare gli interessi degli azionisti. La comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione ordinari, si deve presumere che l'adeguamento del valore d'inventario netto venga effettuato solo occasionalmente.

Se al comparto si applica una commissione di performance, il calcolo si basa sul NAV senza swing pricing. Questo meccanismo può essere applicato a tutti i comparti. Qualora per determinati comparti si preveda l'adozione di un meccanismo di swing pricing, ciò deve essere indicato nella sezione specifica del Prospetto informativo. L'introduzione del meccanismo di swing pricing per un determinato comparto sarà pubblicata nella sezione "Fundinformation" sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

2. Modifica della data dell'assemblea generale annuale

L'assemblea generale annuale del fondo si terrà in futuro **il terzo mercoledì di aprile di ogni anno alle ore 13:30 CET**. Se il terzo mercoledì di aprile di un anno cade in un giorno festivo bancario, l'assemblea annuale dei soci si terrà il giorno lavorativo successivo.

3. Descrizione della classe di azioni "S"

La descrizione della classe di azioni "S" è stata precisata in modo tale che, se del caso, si faccia sempre riferimento a un determinato importo minimo di sottoscrizione.

Inoltre, la precedente formulazione riportata nella tabella delle classi di azioni alla sezione 5.7.4 "Investimento minimo" è stata eliminata e sostituita da una nuova sezione "Classi di azioni speciali" come segue:

Dalla Data di entrata in vigore	
Classi di azioni particolari “S”	100.000,- nella valuta della rispettiva classe di azioni, salvo diversa indicazione nella sezione specifica del Prospetto informativo

4. Modifica degli importi minimi di investimento

Gli importi minimi di investimento delle classi di azioni sono stati uniformati e modificati come segue:

Fino alla Data di entrata in vigore		Dalla Data di entrata in vigore	
Investitori istituzionali	10.000.000,- nella valuta della rispettiva classe di azioni, ad eccezione del Giappone: (esclusi 3.000.000.000,- JPY e della Svezia: 250.000.000,- SEK, classi di azioni DPM)	Investitori istituzionali	Regola generale per classi di azioni con sigla senza aggiunta numerica: 10.000.000,- nella valuta della rispettiva classe di azioni (ad eccezione del Giappone: 1.500.000.000,- JPY, della Svezia: 100.000.000,- SEK e delle classi di azioni DPM: nessun importo di investimento minimo)
Investitori semi-istituzionali	2.000.000,- per investimenti (esclusi fondi del mercato monetario) nella valuta della rispettiva classe di azioni, ad eccezione del Giappone: 50.000.000,- JPY e della Svezia: 4.000.000,- SEK	Investitori semi-istituzionali	Regola generale per classi di azioni con sigla senza aggiunta numerica: 2.000.000,- nella valuta della rispettiva classe di azioni (ad eccezione del Giappone: 250.000.000,- JPY e della Svezia: 20.000.000,- SEK)
Classi di azioni per seeding	2.000.000,- per ordine nella valuta della rispettiva classe di azioni, ad eccezione del Giappone: 250.000.000,- JPY	Classi di azioni per seeding	2.000.000,- per ordine nella valuta della rispettiva classe di azioni (ad eccezione del Giappone: 250.000.000,- JPY e della Svezia: 20.000.000,- SEK)

III. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto informativo

2. Per tutti i comparti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ed effettuano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

- a) Le informazioni precontrattuali sono state riviste in base ai criteri di esclusione previsti dai rating ESG di MSCI per gli emittenti statali e parastatali come segue:

Fino alla Data di entrata in vigore		Dalla Data di entrata in vigore	
Rating ESG per emittenti statali e parastatali: (...). Esclusioni per i fondi di investimento – Imprese che ottengono il 10%* o più del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; – imprese legate ad armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser, armi incendiarie e/o armi con munizioni a grappolo non identificabili);		Rating ESG per emittenti statali e parastatali: (...). Esclusioni per i fondi di investimento – Imprese che ottengono il 10%* o più del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; – imprese legate ad armi controverse coinvolte nel settore delle armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser, armi incendiarie e/o armi con munizioni a grappolo non identificabili);	

<ul style="list-style-type: none"> – imprese legate ad armi nucleari; – imprese che ottengono il 10%* o più del proprio fatturato dalla produzione di sistemi di armamento e componenti convenzionali; – imprese che ricavano almeno il 10% del proprio fatturato da armi da fuoco per uso civile; – imprese che ottengono lo 0%* del proprio fatturato dalla coltivazione e dalla produzione del tabacco. <p>* Queste soglie di fatturato si applicano alle partecipazioni del fondo secondo i dati MSCI.</p> <p>• Il comparto esclude investimenti diretti in strumenti finanziari emessi da imprese il cui giro d'affari è superiore ai valori soglia elencati di seguito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – imprese legate ad armi nucleari; – imprese coinvolte nella produzione di testate nucleari, missili nucleari completi e loro componenti chiave e/o nelle attività di produzione e/o stoccaggio di materiale fissile; imprese che ottengono il 10%* o più del proprio fatturato dalla produzione di sistemi di armamento e componenti convenzionali; – imprese che ricavano almeno il 10% del proprio fatturato da armi da fuoco per uso civile; – imprese che ottengono più dello 0%* del proprio fatturato dalla coltivazione e dalla produzione coinvolte nella coltivazione e nella produzione di <u>tabacco</u>. <p>* Queste soglie di fatturato si applicano alle partecipazioni del fondo secondo i dati MSCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il comparto esclude investimenti diretti in strumenti finanziari emessi da imprese il cui giro d'affari è superiore ai valori soglia elencati di seguito.
<p>Esclusioni per le imprese</p> <ul style="list-style-type: none"> – Imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; – imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione di energia derivante dal carbone termico; – imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato da produzione di gas e petrolio non convenzionali; – imprese legate ad armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser, armi incendiarie e/o armi con munizioni a grappolo non identificabili); – imprese legate ad armi nucleari; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato da sistemi di armamento, componenti, sistemi di supporto e servizi convenzionali; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione e dalla vendita di armi da fuoco e munizioni per uso civile; – imprese coinvolte nella coltivazione e nella produzione di tabacco; – imprese coinvolte nell'estrazione di uranio; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla fornitura di energia nucleare; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla proprietà o dalla gestione di sale dedicate al gioco d'azzardo; – imprese coinvolte nella produzione, regia o pubblicazione di prodotti di intrattenimento per adulti; – imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla distribuzione di prodotti e servizi inequivocabilmente sessuali; – imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione di biocidi; 	<p>Esclusioni per le imprese</p> <ul style="list-style-type: none"> – Imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; – imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione di energia derivante dal carbone termico; – imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato da produzione di gas e petrolio non convenzionali; – imprese legate ad armi controverse coinvolte nel settore delle armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser, armi incendiarie e/o armi con munizioni a grappolo non identificabili); – imprese legate ad armi nucleari; – imprese coinvolte nella produzione di testate nucleari, missili nucleari completi e loro componenti chiave e/o nelle attività di produzione e/o stoccaggio di materiale fissile; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato da sistemi di armamento, componenti, sistemi di supporto e servizi convenzionali; – imprese che ricavano più del <u>105%*</u> del proprio fatturato dalla produzione e dalla vendita di armi da fuoco e munizioni per uso civile; – imprese coinvolte nella coltivazione e nella produzione di tabacco; – imprese coinvolte nell'estrazione di uranio; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla fornitura di energia nucleare; – imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla proprietà o dalla gestione di sale dedicate al gioco d'azzardo; – imprese coinvolte nella produzione, regia o pubblicazione di prodotti di intrattenimento per adulti;

<ul style="list-style-type: none"> - imprese coinvolte in attività commerciali nel campo dell'ingegneria genetica; - imprese legate all'olio di palma da fonti non certificate. <p>* Queste soglie di fatturato si applicano alle imprese secondo i dati MSCI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla distribuzione di prodotti e servizi inequivocabilmente sessuali; imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione di biocidi; imprese coinvolte in attività commerciali nel campo dell'ingegneria genetica; - imprese legate all'olio di palma da fonti non certificate. <p>* Queste soglie di fatturato si applicano alle imprese secondo i dati MSCI.</p>
--	---

- b) Il modello precontrattuale è stato rivisto in conformità con la sezione "Come vengono valutate le pratiche di buona governance delle società in cui si investe?":

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
<p>Nella misura in cui il comparto investe direttamente in strumenti finanziari diversi dai fondi di investimento, si applica quanto segue: Il processo di valutazione delle pratiche di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti si basa sull'analisi dei principi aziendali in conformità con le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, i Princìpi guida delle Nazioni Unite su economia e diritti umani e le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro.</p>	<p>Nella misura in cui il comparto investe direttamente in strumenti finanziari diversi dai fondi di investimento, si applica quanto segue: Il processo di valutazione delle pratiche di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti si basa sull'analisi dei principi aziendali in conformità con le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e i Princìpi guida delle Nazioni Unite su economia e diritti umani e le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro.</p>

AVVERTENZE

Si raccomanda agli azionisti di richiedere il Prospetto informativo aggiornato e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto informativo aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto informativo, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

I detentori di azioni che non condividono le modifiche qui menzionate hanno la possibilità di riscattare le loro azioni senza aggravio di spese entro un mese dalla data di pubblicazione del presente documento, presso la Società di gestione o gli uffici di pagamento eventualmente indicati nel prospetto d'offerta

Lussemburgo, novembre 2025

DB Vermögensfondsmandat